

CONSORZIO "RENOILS"

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ASSEMBLEE, L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO E LA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE DEL CONSORZIO

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Definizioni

- 1. Ai fini del presente regolamento si definiscono:
 - a) Consorzio: Il "CONSORZIO RenOils", con sede in Roma, Piazza di Campitelli, 3 00186 ROMAe con una sede operativa in Comune di Buccinasco (MI), viale Lazio n. 95, codice fiscale 97906160581 e P. IVA 14369841003:
 - b) **Statuto**: lo statuto del Consorzio approvato con atto pubblico del 5.10.2016 Repertorio n. 4196 Raccolta n. 2539 a rogito notaio dott. Umberto Scialpi ed attualmente in vigore;
 - c) Assemblea: l'Assemblea dei consorziati composta dalle imprese ammesse a partecipare al Consorzio – direttamente o per il tramite le proprie Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, raggruppamenti e consorzi di imprese - secondo le modalità ed alle condizioni previste dallo Statuto, in ragione della loro appartenenza ad una delle categorie previste dall'art. 4 dello Statuto;
 - d) **Presidente**: il Presidente del Consorzio e del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
 - e) **Vicepresidente**: I Vicepresidenti del Consorzio, componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
 - f) **Amministratori**: I componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio, che non ricoprono la carica di Presidente o di Vicepresidente del Consorzio;
 - g) Associazione: Le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale cui sono iscritte imprese che hanno i requisiti di ammissione al Consorzio; tali associazioni, ricevendo mandato con rappresentanza, possono essere ammesse al Consorzio in nome e per conto delle imprese ad esse associate;
 - h) Raggruppamento: I consorzi o raggruppamenti tra imprese che hanno i requisiti di ammissione al Consorzio; tali aggregazioni, ricevendo mandato con rappresentanza, possono essere ammesse al Consorzio in nome e per conto delle imprese raggruppate o ad esse consorziate.
 - i) Categoria dei Consorziati: ciascuna delle categorie in cui sono suddivise le imprese ammesse a partecipare al Consorzio che, ai sensi del comma 1, dell'art. 4 dello Statuto, si dividono in: 1. imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti; 2. imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti; 3. imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti; 4. imprese di cui all'art. 233, comma 10, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152.



Art. 2 - Oggetto

- 1. Il presente regolamento (d'ora innanzi semplicemente "**Regolamento**"), adottato ai sensi dell'art. 26 dello Statuto, disciplina:
 - A) secondo quanto previsto dall'art. 18 dello Statuto
 - i. le modalità di convocazione e direzione delle assemblee ordinarie e straordinarie del Consorzio;
 - ii. le modalità operative ed i sistemi di voto nelle assemblee del Consorzio
 - iii. le modalità di elezione del Presidente, Vicepresidenti, e Amministratori componenti del Consiglio di Amministrazione del Consorzio;
 - iv. le modalità di elezione del Collegio sindacale del Consorzio.
 - B) secondo quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto
 - i. le modalità di ripartizione tra i consorziati delle quote di partecipazione al Consorzio;
 - ii. modalità di determinazione delle quote di partecipazione al Consorzio e individuazione del numero dei voti da esercitare in Assemblea.

CAPO II - Procedure generali delle Assemblee del Consorzio

Art. 3 - Convocazione dell'Assemblea

- 1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, che ha il mandato del Consiglio di Amministrazione, nei casi previsti dall'art. 15 dello Statuto, avvalendosi dei collaboratori del Consorzio per ogni formalità.
- 2. Compete al Presidente optare per la convocazione dell'Assemblea con avviso da comunicare in forma collettiva o individuale ai consorziati.
- 3. In ogni caso, l'avviso predisposto dal Presidente deve contenere:
 - a) l'ordine del giorno:
 - b) la data, ora e luogo dell'adunanza in prima convocazione;
 - c) la data, ora e luogo dell'adunanza in seconda convocazione, che può essere fissata non prima di 24 ore decorrenti dall'adunanza in prima convocazione.
- 4. L'avviso di convocazione in forma collettiva si considera validamente inviato e comunicato ai consorziati al momento del deposito presso la sede del Consorzio e la pubblicazione su tre quotidiani anche online a diffusione nazionale, di cui uno economico, da effettuarsi almeno quindici (15) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.



- 5. Il Presidente una volta predisposto l'avviso può delegare un Vicepresidente o un Amministratore a procedere alla formalità del deposito e della pubblicazione sui quotidiani e sul sito web del Consorzio.
- 6. L'avviso di convocazione in forma individuale si considera validamente inviato e comunicato ai consorziati se effettuato a mezzo lettera raccomandata, telefax o via posta elettronica certificata almeno quindici (15) giorni prima dell'adunanza.
- 7. Il Presidente una volta predisposto l'avviso può delegare un Vicepresidente o un Amministratore a procedere alla formalità della trasmissione.
- 8. L'avviso di convocazione in forma individuale si considera validamente inviato se trasmesso all'indirizzo comunicato dai consorziati al momento dell'ammissione al Consorzio; è onere di ciascun consorziato comunicare ogni variazione della sede legale, del numero di telefax o dell'indirizzo di posta elettronica certificata.
- 9. Negli atti del Consorzio viene conservata copia della ricevuta di spedizione della lettera raccomandata, o della spedizione via telefax o della ricevuta elettronica di spedizione e consegna via posta elettronica certificata.
- 10. In caso di particolare urgenza, il Presidente può convocare l'Assemblea con avviso da comunicare almeno cinque (5) giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea, specificandone le ragioni.
- 11. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea in seduta "ordinaria":
 - a) almeno una volta l'anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo;
 - b) quando sia ritenuto necessario da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio di Amministrazione; la richiesta di convocazione deve essere presentata congiuntamente dagli Amministratori richiedenti, deve essere debitamente sottoscritta dagli stessi, deve contenere l'argomento da sottoporre all'Assemblea e deve essere indirizzata ed inviata al Presidente mediante raccomandata presso la sede legale Consorzio o posta elettronica certificata all'indirizzo del Consorzio;
 - c) quando sia fatta richiesta da un numero di consorziati che rappresentino almeno un quinto (1/5) delle quote di partecipazione al Consorzio per ciascuna delle categorie di cui all'art. 4 dello Statuto; la richiesta di convocazione deve essere presentata congiuntamente dai consorziati richiedenti, deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dei consorziati, deve contenere l'argomento da sottoporre all'Assemblea e deve essere indirizzata ed inviata al Presidente mediante raccomandata presso la sede legale Consorzio o posta elettronica certificata all'indirizzo del Consorzio.
 - d) su richiesta del Collegio dei revisori dei conti / collegio sindacale
- 12. Nelle ipotesi di cui al precedente comma, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea non oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta.
- 13. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea in seduta "straordinaria":
 - a) quando sia ritenuto necessario dal Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione che



individua il termine entro cui convocare l'Assemblea;

- b) quando sia fatta richiesta da un numero di consorziati che rappresentino almeno il 15% delle quote; in tal caso, la richiesta di convocazione deve essere presentata congiuntamente dai consorziati richiedenti, deve essere debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dei consorziati, deve contenere l'argomento da sottoporre all'Assemblea e deve essere indirizzata ed inviata al Presidente mediante raccomandata presso la sede legale Consorzio o posta elettronica certificata all'indirizzo del Consorzio; in tale ipotesi, il Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea non oltre dieci (10) giorni dalla ricezione della richiesta.
- c) su richiesta del Collegio dei revisori dei conti / collegio sindacale.

Art. 4 – Identificazione dei consorziati ai fini della partecipazione all'Assemblea

- 1. Fino all'apertura dei lavori dell'Assemblea nell'ora indicata nell'avviso, il Presidente o su sua delega, anche di carattere generale un Vicepresidente o un Amministratore, procede all'identificazione delle persone presenti che dichiarano di voler partecipare all'Assemblea in qualità di legale rappresentante o delegato del consorziato avente diritto al voto (d'ora innanzi "Partecipante").
- 2. Per i fini di cui al comma 1, l'identità del Partecipante è accertata mediante presentazione di un documento d'identità o per conoscenza diretta.
- 3. Al momento dell'identificazione, il Partecipante sottoscrive l'apposito registro delle presenze dichiarando:
 - a) gli estremi del singolo consorziato che il Partecipante rappresenta e che partecipa all'Assemblea;
 - b) gli estremi dei consorziati che hanno delegato il Partecipante a partecipare all'Assemblea, depositando, in originale, l'atto di delega che viene conservato agli atti del Consorzio;
 - c) gli estremi dell'Associazione di categoria che il Partecipante rappresenta e delle imprese ad essa associate in nome e per conto delle quali partecipa all'Assemblea;
 - d) gli estremi del Raggruppamento e delle imprese ad esso aggregate in nome e per conto delle quali partecipa all'Assemblea.

Art. 5 - Ammissione in Assemblea

- 1. Successivamente all'identificazione, il Presidente o su sua delega, anche di carattere generale un Vicepresidente o un Amministratore è tenuto a comunicare a ciascun Partecipante:
 - a) l'esistenza di inadempimenti degli obblighi consortili di cui all'art. 7 dello Statuto che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto, vietano al consorziato di poter esercitare il diritto di voto fino all'avvenuta esecuzione degli adempimenti contestati;
 - b) l'esistenza di sanzioni che, ai sensi dell'art. 8 dello Statuto, vietano al consorziato di poter esercitare il diritto di voto fino all'avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria comminata.



- 2. Fino all'apertura dei lavori dell'Assemblea, i consorziati ai quali è stato comunicato di trovarsi in una delle situazioni di cui al precedente comma, possono ai fini del libero esercizio del diritto di voto regolarizzare la loro posizione con immediato adempimento; in tal caso, spetta al Presidente certificare l'avvenuta regolarizzazione mediante apposita "attestazione" da comunicare in Assemblea e conservare agli atti del Consorzio.
- 3. Dopo le comunicazioni di cui sopra, il Presidente o su sua delega, anche di carattere generale un Vicepresidente o un Amministratore dispone l'ammissione dei Partecipanti all'Assemblea rilasciando a ciascun un "biglietto di ammissione", predisposto secondo lo schema allegato al presente regolamento *sub* lettera A, sottoscritto dal Presidente, nel quale sono indicati:
 - a) il numero di voti che il Partecipante ha diritto di esprimere per il consorziato rappresentato;
 - b) il numero di voti che il Partecipante ha diritto di esprimere per il consorziato che gli ha conferito "delega";
 - c) il numero di voti che il Partecipante ha diritto di esprimere per le imprese associate, nel caso di Associazione o Raggruppamento.
- 4. Come stabilito dall'art. 14 dello Statuto, il numero di voti indicato nel "biglietto di ammissione" è pari al numero delle quote di partecipazione al Consorzio dei singoli consorziati, all'interno di ciascuna categoria di cui al comma 1, dell'art. 4 dello Statuto, come determinate annualmente dal Consiglio di Amministrazione in base al rapporto tra la capacità produttiva di ciascun consorziato e la capacità produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.
- 5. Il Presidente, inoltre, consegna a ciascun Partecipante ammesso a partecipare all'Assemblea la documentazione di supporto alla discussione dei punti posti all'ordine del giorno.
- 6. Il Partecipante che intenda contestare la correttezza del numero dei voti ad esso attribuiti nel "biglietto di ammissione" deve dichiararlo immediatamente dopo l'apertura dei lavori dell'Assemblea e prima dell'inizio della discussione e trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.
- 7. Le contestazioni e i motivi devono essere menzionati nel verbale di Assemblea.

Art. 6 - Apertura dell'Assemblea

- L'Assemblea è diretta dal Presidente.
- 2. Accertata la presenza del numero legale previsto dallo Statuto, il Presidente dichiara l'Assemblea validamente costituita ed apre i lavori.
- 3. Qualora non venga raggiunto il numero legale, il Presidente dichiara l'Assemblea non validamente costituita e provvede ad aggiornare la stessa in seconda convocazione secondo quanto eventualmente riportato nell'avviso di convocazione.

Art. 7 - Nomina del segretario verbalizzante e degli scrutatori

1. Il Presidente nomina il segretario verbalizzante della riunione dell'Assemblea, che individua a suo insindacabile giudizio anche tra i collaboratori interni ed esterni del Consorzio.



2. Inoltre, allorquando all'ordine del giorno vi sia la nomina elettiva di organi del Consorzio, il Presidente nomina anche due scrutatori scegliendoli tra gli Amministratori presenti alla seduta.

Art. 8 - Direzione dell'Assemblea

- 1. Il Presidente illustra gli argomenti posti all'ordine del giorno; il Presidente può invitare in Assemblea una o più persone di sua fiducia per illustrare gli argomenti che necessitano di una competenza tecnica.
- 2. L'ordine degli argomenti da trattare, quale risulta dall'avviso di convocazione, può essere variato con l'approvazione unanime dell'Assemblea.
- 3. Ogni consorziato ha diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti in discussione e di formulare proposte.
- 4. Coloro che intendono intervenire devono farne richiesta al Presidente.
- 5. Il Presidente regola la discussione dando la parola secondo l'ordine delle richieste.
- 6. Ciascun consorziato ha la possibilità di un solo intervento, su ogni materia all'ordine del giorno, salvo replica o dichiarazione di voto.
- 7. Il Presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti all'ordine del giorno, può proporre all'Assemblea il tempo massimo a disposizione di ciascun Consorziato per svolgere il proprio intervento.
- 8. I tempi di intervento di ciascun consorziato in Assemblea non potranno essere di norma superiori a 10 (dieci) minuti per l'intervento, a 5 (cinque) minuti per la replica, a 3 (tre) minuti per la dichiarazione di voto, fatte salve le discussioni di argomenti di carattere straordinario. In prossimità della scadenza del tempo a disposizione, il Presidente invita l'oratore a concludere.
- 9. Al Presidente compete di mantenere l'ordine nell'Assemblea al fine di garantire il corretto svolgimento dei lavori; per tale finalità egli può togliere la parola nei seguenti casi:
 - i. qualora il consorziato parli senza averne facoltà o continui a parlare trascorso il tempo assegnatogli;
 - ii. previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia in discussione;
 - iii. nel caso in cui il consorziato pronunci frasi offensive.
- 10. Il Presidente può disporre la sospensione temporanea dei lavori qualora lo ritenga opportuno per assicurare il miglior svolgimento degli stessi.
- 11. Esauriti tutti gli interventi, le repliche e le risposte, il Presidente conclude dichiarando chiusa la discussione e ponendo in approvazione le eventuali proposte di deliberazione connesse.
- 12. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessun consorziato potrà prendere nuovamente la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello Statuto o del presente regolamento.



Art. 9 - Modalità di votazione

- 1. Ove non diversamente stabilito:
 - le votazioni avvengono per alzata di mano;
 - le deliberazioni si intendono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza dei soggetti presenti.
- 2. I consorziati che si astengono dalla votazione sono considerati come presenti ai fini del quorum costitutivo ma non concorrono a determinare il quorum deliberativo.

CAPO III - Elezione del Presidente, Vicepresidenti e Consiglio di Amministrazione

Art. 10 - Presidente, Vicepresidenti e Consiglio di Amministrazione

- 1. Il Consiglio di Amministrazione del Consorzio è composto dal Presidente, da quattro (4) Vicepresidenti espressione di ciascuna categoria di cui all'articolo 4 comma 1 dello Statuto, e da almeno quattro (4) membri nominati in rappresentanza dei consorziati ed espressione di questi, tenendo conto delle quote di partecipazione e delle necessità di assicurare la presenza di tutte le categorie consorziate.
- 2. Ai sensi dell'art. 16, comma 1 lettera c), spetta all'Assemblea determinare il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da eleggere, nel rispetto dei principi di rappresentatività indicati all'art. 19, paragrafo 2, dello Statuto.
- 3. La decisione ha effetto a partire dalla nomina del Consiglio di Amministrazione successivo a quello in carica.

Art. 11 - Elettorato passivo

- 1. Il Presidente del Consorzio è scelto dall'Assemblea tra persone che abbiano maturato una significativa esperienza nei settori del recupero e riciclo dei rifiuti, dell'energia da fonti rinnovabili, della tutela dell'ambiente.
- 2. Alla carica di Vicepresidente ovvero di membro del Consiglio di Amministrazione del Consorzio possono essere eletti tra persone vincolate alle imprese consorziate o alle Associazioni o Raggruppamenti ammessi al Consorzio in forza di rapporti contrattuali di collaborazione o consulenza professionale.

Art. 12 - Designazione dei candidati

- 1. La candidatura alla carica di Presidente del Consorzio può essere presentata, a pena di esclusione, fino a 15 giorni prima della data dell'Assemblea convocata per la nomina ed è valida se presentata da tanti consorziati che rappresentino almeno il 30 % delle quote del Consorzio.
- 2. La candidatura alla carica di Vicepresidente del Consorzio può essere presentata, a pena



di esclusione, fino a 15 giorni prima della data dell'Assemblea convocata per la nomina ed è valida se presentata da tanti consorziati che rappresentino almeno il 35 % delle quote di partecipazione al Consorzio per ciascuna delle categorie di cui all'art. 4 dello Statuto.

- 3. Per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione in rappresentanza dei consorziati, ciascuna delle categorie di cui all'art. 4 dello Statuto presenta una lista di candidati; la lista di candidati può essere presentata dopo l'apertura dei lavori dell'Assemblea, su apposito invito del Presidente dell'Assemblea, e prima dell'inizio della discussione e trattazione dei punti posti all'ordine del giorno.
- 4. Il Presidente, verificata l'esistenza e la regolarità delle candidature, dispone la stampa delle "schede di votazione", predisposte secondo lo schema allegato al presente regolamento *sub* lettera B, distinte a seconda dell'organo da nominare.
- 5. Ciascuna "scheda di votazione" contiene:
 - a) i nominativi dei candidati alla carica di Presidente, in ordine alfabetico;
 - b) i nominativi dei candidati alla carica di Vicepresidente, in ordine alfabetico;
 - c) la lista dei candidati alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione presentata da ciascuna delle categorie di cui all'art. 4 dello Statuto, con i nominativi dei candidati, in ordine alfabetico.
- 6. Ad ogni Partecipante, previa sottoscrizione dell'apposito registro, è consegnata la scheda di votazione per la nomina del Presidente e dei Vicepresidenti la cui validità è accertata dalla firma del Presidente o di soggetto dallo stesso incaricato.
- 7. Ad ogni Partecipante appartenente a ciascuna delle categorie di cui all'art. 4 dello Statuto, previa sottoscrizione dell'apposito registro, è consegnata la scheda di votazione per la nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione la cui validità è accertata dalla firma del Presidente o di soggetto dallo stesso incaricato.

Art. 13 - Votazione

- 1. L'Assemblea viene informata delle modalità di votazione.
- 2. Il tempo assegnato agli elettori per l'espressione del voto è determinato con specifica votazione dell'Assemblea su proposta del Presidente.
- 3. Il Presidente dichiara aperta la votazione, dando comunicazione all'Assemblea dell'orario di chiusura della stessa.
- 4. Le votazioni relative alle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto.
- 5. Ciascun consorziato individua sulla scheda i candidati per i quali intende esprimere la propria preferenza barrando la relativa casella.
- 6. Il numero delle preferenze espresse non può essere superiore al numero dei componenti da eleggere.



- 7. Qualora l'elettore esprima un numero di preferenze superiore al numero dei soggetti da eleggere saranno considerate nulle tutte le espressioni di voto formulate.
- 8. Le preferenze espresse a favore di soggetti non candidati ai sensi del presente regolamento sono dichiarate nulle.
- 9. Le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.
- 10. Risulta eletto Presidente il candidato che ha riportato il maggior numero di voti validi.
- 11. Risultano eletti Vicepresidenti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti validi.
- 12. Risultano eletti membri del Consiglio di Amministrazione, sino alla concorrenza dei posti disponibili, i candidati della lista di ciascuna delle categorie di cui all'art. 4 dello Statuto, che hanno rispettivamente riportato il maggior numero di voti validi all'interno della lista.
- 13. In caso di candidati che abbiano riportato un numero di voti pari, l'Assemblea procederà ad scegliere l'eletto mediante un voto di ballottaggio; in caso di ulteriore parità, risulterà eletto il candidato più giovane d'età.
- 14. Qualora, per la singola carica, non siano state presentate candidature, il Presidente propone all'Assemblea la votazione per alzata di mano sui nomi proposti da tanti consorziati che rappresentino almeno il 10 % delle quote di partecipazione al Consorzio, fermo restando il rispetto del principio in base al quale il numero dei consiglieri in rappresentanza dei raccoglitori e dei riciclatori dei rifiuti deve essere uguale a quello dei consiglieri in rappresentanza dei produttori dei rifiuti e delle materie prime, al fine di garantire la paritetica rappresentanza di cui all'art.6, comma 1 dello Statuto.

Art. 14 - Chiusura della votazione

1. Terminate le operazioni di voto, e comunque trascorso il termine fissato dall'Assemblea, il Presidente dichiara la chiusura della votazione.

Art. 15 - Scrutinio

- 1. Il Presidente, o suo incaricato, assistito dai due scrutatori, provvede immediatamente allo spoglio delle schede votate.
- 2. Il Presidente, o suo incaricato, estrae le schede dalle urne, le spiega proclamando ad alta voce la preferenza indicata nelle singole schede.
- 3. Gli scrutatori segnano sulle tabelle di scrutinio le preferenze espresse.
- 4. Il segretario redige il verbale delle operazioni di scrutinio.
- 5. Il Presidente dà atto dei risultati della votazione e dichiara chiusa l'Assemblea elettiva.

Art. 16 - Variazione della composizione del Consiglio di Amministrazione

1. Nel caso di cessazione dalla carica, per qualsivoglia motivo, di un Amministratore, la sua sostituzione deve avvenire nel rispetto dei principi di rappresentatività indicati all'art. 19, comma 2 dello Statuto e, in particolare, delle disposizioni in materia di equilibrio tra le categorie previste dall'art.



4 dello Statuto.

- 2. In tali casi, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sostituzione del componente cessato mediante cooptazione di un consigliere indicato dalla Categoria di appartenenza del predecessore, al fine di consentire il rispetto del criterio di rappresentatività indicato all'art. 19, comma 2 dello Statuto.
- 3. La cooptazione è effettuata con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito il collegio dei revisori dei conti/il collegio sindacale.
- 4. La Categoria dei Consorziati cui spetta indicare il sostituto del consigliere cessato per qualsiasi motivo provvede alla scelta mediante decisione assunta dall'assemblea della Categoria, con le modalità e nei termini stabiliti in apposito *Regolamento delle decisioni della Categoria* approvato dall'Assemblea.
- 5. La decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione richiesta dalla Categoria che li ha designati nell'esercizio delle prerogative previste dall'art. 20, comma 4, dello Statuto è automatica ed è efficace a decorre dalla data di ricezione della comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
- 6. La decadenza è accertata e dichiarata con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
- 7. La richiesta di decadenza dei componenti il Consiglio di Amministrazione è decisa dall'assemblea della Categoria dei Consorziati che li ha designati ed è assunta con le modalità e nei termini stabiliti nel *Regolamento delle decisioni della Categoria*, approvato dall'Assemblea.
- 8. L'Assemblea ha diritto di revocare i componenti del Consiglio di Amministrazione per giusta causa.
- 9. La revoca è disposta con apposita deliberazione dell'Assemblea, con la quale si contesta e si accerta la "giusta causa".
- 10. Con la deliberazione che dispone la revoca di un Amministratore, l'Assemblea può decidere di promuovere un'azione di responsabilità nei confronti dell'Amministratore revocato.

CAPO IV – Nomina del Collegio dei Revisori dei Conti/Collegio Sindacale

Art. 17 - Composizione

- 1. Il Collegio dei Revisori dei Conti/Collegio Sindacale è costituito da un minimo di due a un massimo di tre membri effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due supplenti eletti dall'Assemblea.
- 2. I componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori dei Conti/Collegio Sindacale vengono scelti tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il competente Ministero ovvero nell'albo degli avvocati, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e i consulenti del lavoro.



- 3. Al Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ed al Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) compete, per ciascuno, la nomina di membro effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti/Collegio Sindacale, da individuarsi tra professionisti iscritti al registro dei revisori legali.
- 4. A tal fine, il Presidente contestualmente alla convocazione dell'Assemblea per la nomina richiede al MATTM e al MISE di indicare i professionisti di loro competenza da nominare quali membri effettivi del Collegio dei Revisori dei Conti/Collegio Sindacale.
- 5. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti/Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea tra i candidati presentati per l'elezione.

Art. 18 - Elezione

- 1. La candidatura alla carica di componente effettivo e supplente del Collegio dei Revisori dei Conti/Collegio Sindacale può essere presentata, a pena di esclusione, fino a 15 giorni prima della data dell'Assemblea convocata per la nomina ed è valida se presentata da tanti consorziati che rappresentino almeno il 10 % delle quote del Consorzio ovvero da almeno due componenti il Consiglio di Amministrazione.
- 2. Le candidature devono essere presentate in una lista unitaria che includa un candidato componente effettivo, con funzione di Presidente, e due candidati quali componenti supplenti, con i rispettivi *curricula*.
- 3. In mancanza di candidature presentate nei termini, spetta al Presidente, d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, proporre in Assemblea la lista di cui al precedente comma.
- 4. Il Presidente distribuisce all'Assemblea le liste dei candidati con la documentazione a supporto.

Art. 19 - Votazione

- 1. La votazione dell'Assemblea avviene per alzata di mano.
- 2. Il voto viene espresso indicando la propria preferenza a favore di una delle liste presentate.
- 3. L'Assemblea, inoltre, conferisce l'incarico ai due membri effettivi nominati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del Territorio e del Mare e dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Art. 20 - Elezione e nomina

- 1. Risultano eletti nel Collegio dei Revisori dei Conti/Collegio Sindacale, quali membro effettivo con funzione di Presidente e membri supplenti, i componenti della lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti validi.
- 2. A parità di voti si intendono eletti i componenti della lista che, complessivamente, risultino più giovani d'età.
- 3. Il Presidente dà atto dei risultati della votazione e procede alla nomina.
- 4. I componenti nominati se presenti in Assemblea devono accettare la carica dandone atto



nel verbale.

5. Il Presidente comunica l'avvenuta nomina ai componenti che risultino assenti in Assemblea, invitandoli ad accettare l'incarico.

CAPO IV - Chiusura dell'Assemblea

Art. 21 Chiusura dell'Assemblea

- 1. Il Presidente, concluso l'esame dei punti posti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea.
- 2. Prima della chiusura, ciascun consorziato può chiedere che siano trattati altri argomenti non indicati nell'avviso di convocazione dell'Assemblea.
- 3. In tal caso, il Presidente invita l'Assemblea a decidere all'unanimità sulla proposta di trattazione dell'argomento indicato.
- 4. In difetto di unanimità, l'argomento non può essere trattato e discusso.

CAPO V - Quote di partecipazione al Consorzio

Art. 22 Partecipazione al Consorzio

1. Le quote di partecipazione al Consorzio, d'ora innanzi "Quota", sono ripartite in maniera paritetica tra ciascuna delle Categorie di consorziati di cui al comma 1, dell'art. 4 dello Statuto.

2. Pertanto:

- a) alla categoria alla quale appartengono le imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, d'ora innanzi "Detentori", spetta il 25% delle Quote del Consorzio;
- alla categoria alla quale appartengono le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali ed animali esausti, d'ora innanzi "Recuperatori", spetta il 25% delle Quote del Consorzio:
- c) alla categoria alla quale appartengono le imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti, d'ora innanzi "Trasportatori", spetta il 25% delle Quote del Consorzio;
- d) alla categoria alla quale appartengono le imprese di cui all'art. 233, comma 10, lettera d) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, d'ora innanzi "**Produttori**", spetta il 25% delle Quote del Consorzio.



- 3. La Quota di partecipazione di ogni singolo consorziato, all'interno di ciascuna Categoria dei Consorziati, è determinata annualmente dal Consiglio di Amministrazione, con le modalità e le procedure indicate nel presente Regolamento.
- 4. Le Associazioni e i Raggruppamenti esercitano i diritti solo ed esclusivamente in nome e per conto delle imprese ad essi associate o raggruppate e, pertanto, la Quota di partecipazione ad essi spettante è pari alla sommatoria di quelle riconosciute a ciascuna delle imprese associate o raggruppate.

Art. 23 Determinazione della Quota di ciascun consorziato

- 1. Al fine di consentire al Consiglio di Amministrazione di determinare annualmente la Quota, tutti i consorziati, direttamente o tramite le Associazioni o Raggruppamenti hanno l'obbligo di comunicare al Consorzio, entro il 28 febbraio di ciascun anno, con modalità telematiche in apposito formato elettronico, le informazioni inerenti la propria capacità produttiva sviluppata nell'esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'invio delle informazioni.
- 2. In particolare, tutte le imprese consorziate comunicano:
 - a. il volume dei prodotti (kg);
 - b. l'ammontare dei ricavi (fatturato, €).
- 3. Il Consiglio di Amministrazione, entro il 31 marzo di ciascun anno, sulla base delle informazioni ricevute dai consorziati:
 - i. individua la capacità produttiva complessivamente sviluppata da ciascuna Categoria dei Consorziati nell'anno precedente a quello dell'invio delle informazioni:
 - ii. rileva la capacità produttiva sviluppata dal singolo consorziato nell'anno precedente a quello dell'invio delle informazioni;
 - iii. procede ad individuare, in termini percentuali, il rapporto tra la capacità produttiva sviluppata dal singolo consorziato e la capacità produttiva complessivamente sviluppata dalla Categoria dei Consorziati di appartenenza;
 - iv. determina, quindi, la Quota che ciascun consorziato ha, in termini percentuali, all'interno della Categoria dei Consorziati di appartenenza.
- 4. Pertanto, il Consiglio di Amministrazione dopo aver definito il dato indicante la capacità produttiva complessivamente sviluppata da ciascun comparto (kg), d'ora innanzi "Capacità del Comparto" $V_{\rm X}$, e quella sviluppata dal singolo consorziato (kg), d'ora innanzi "Capacità del Consorziato" $V_{\rm CX}$ procede a determinare la Quota di ogni consorziato appartenente al comparto dividendo la Capacità del Consorziato per la Capacità del Comparto e poi moltiplicando il risultato per la capacità totale del Consorzio $V_{\rm CT}$ (kg, somma delle Capacità di tutti i Comparti) per la percentuale del 25%, secondo la seguente formula:

Quota consorziato del comparto $X = Q_{cx} = (V_{cx}/V_x)*V_{cT}*0,25$



- 5. In caso di omessa comunicazione delle informazioni nei termini indicati, il Consiglio di Amministrazione determinerà induttivamente la Quota del consorziato sulla base delle informazioni più aggiornate acquisite dal Registro delle Imprese o, in difetto, da altre banche dati private.
- 6. In particolare, il Consiglio di Amministrazione stabilirà la Capacità del Consorziato applicando l'indice medio di capacità della Categoria di appartenenza, in breve "Indice di Comparto", all'ammontare dei ricavi del singolo consorziato acquisite.
- 7. L'Indice di Comparto è ricavato frazionando l'ammontare complessivo dei "volumi -kg" dichiarati dai consorziati della categoria con il "fatturato- €" complessivo prodotto della categoria (kg/€).
- 8. Il consorziato che, nei termini stabiliti dal presente Regolamento, omette di comunicare al Consorzio sia i "volumi" che il "fatturato" è soggetto dopo una diffida ad adempiere alla sanzione di pagare al Consorzio una somma pari al 20% dell'importo del contributo ambientale dovuto, oltre al rimborso dei costi sostenuti dal Consorzio per l'acquisizione delle informazioni.
- 9. Il consorziato che, nei termini stabiliti dal presente Regolamento, omette di comunicare al Consorzio il solo "fatturato" è soggetto dopo una diffida ad adempiere alla sanzione di pagare al Consorzio una somma pari al 2% dell'importo del contributo ambientale dovuto, oltre al rimborso dei costi sostenuti dal Consorzio per l'acquisizione delle informazioni.
- 10. Il Consiglio di Amministrazione, ciascun anno, sottopone all'Assemblea ordinaria convocata per deliberare il bilancio consuntivo (a) l'approvazione della determinazione del valore unitario delle Quote di partecipazione al Consorzio (b) la ripartizione delle Quote per ogni singolo consorziato e (c) la ripartizione delle Quote in caso di variazione dei consorziati.
- 11. Il numero di voti nell'Assemblea spettante a ciascun consorziato è pari al numero delle Quote di cui è titolare per effetto della ripartizione annuale di cui al presente articolo.
- 12. La nuova determinazione delle Quote approvata all'Assemblea ha effetto a decorrere dal primo giorno del nuovo esercizio successivo alla data di approvazione.
- 13. Fino a quando la nuova determinazione delle Quote non sia divenuta efficace, si applica la ripartizione approvata nell'esercizio dell'anno precedente.
- 14. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla rideterminazione delle Quote anche per effetto dell'ammissione di nuovi consorziati o per l'esclusione e il recesso di consorziati.
- 15. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla rideterminazione delle Quote anche per effetto del passaggio di un consorziato da una categoria ad un'altra, come conseguenza della modifica dell'attività esercitata in via prevalente dal consorziato, o da società ad esso controllate e collegate.
- 16. La rideterminazione delle Quote di cui ai commi precedenti deve essere sottoposta all'Assemblea ordinaria per l'approvazione nei tempi e con le modalità sopra indicati, salvo che particolari motivi di urgenza, da specificare nell'avviso di convocazione.

CAPO VI - Disposizioni finali



Art. 24 – Disposizioni finali

- 1. Le disposizioni del presente Regolamento sono attuative delle norme dello Statuto e devono essere interpretate in conformità a quanto in esso previsto.
- 2. Per quanto non previsto, si rinvia alle disposizioni del codice civile e delle altre normative in materia, in quanto compatibili.